

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

E' istituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65, che abbiano abituale dimora nel territorio del Comune di Torano Castello (Cs) o nei comuni limitrofi, allo scopo di prestare la loro opera, senza scopi di lucro o vantaggi personali, di previsione e prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza e di altro tipo d'intervento rientrante nell'ambito della Protezione Civile.

Art. 2

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile ha per propria funzione quella di operare in supporto e collaborazione con il Servizio di Protezione Civile del Comune di Torano Castello nell'espletamento da parte di quest'ultimo degli interventi, iniziative ed attività di Protezione Civile ad esso connessi.

Il Gruppo Comunale Volontari svolge la propria attività presso la sede operativa del Servizio di Protezione Civile del Comune.

Art. 3

Il Sindaco, tramite il Servizio di Protezione Civile Comunale e con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari dispiega ed attua compiti ed interventi tesi a:

- Assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di Protezione Civile (monitoraggio delle aree a rischio idrogeologico e incendi, previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- Garantire turni di reperibilità propri e dei partecipanti al Gruppo;
- Curare al proprio interno, l'informazione e l'addestramento del Gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
- Gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di Protezione Civile.

Art. 4

Il Gruppo Comunale di Volontari fa capo ed opera in base alle direttive della Direzione del Settore in cui il Servizio di Protezione Civile è incardinato e del Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Gli appartenenti al Gruppo Volontari collaborano in particolare con il Servizio di Protezione Civile all'attuazione dei programmi e degli orientamenti in materia di Protezione Civile fissati o emanati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 5

Il Comune di Torano Castello (Cs) individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

Gli interessati a divenire appartenenti del Gruppo Comunale Volontari devono presentare apposita domanda (allegato A), indirizzata al Comune di Torano Castello Servizio di Protezione Civile, corredata da certificato medico, comprovante l' idoneità psicofisica in relazione alle attività da svolgere.

L' ammissione al Gruppo è subordinata alla frequenza di corsi di formazione per cittadini indetti dal Comune di Torano Castello e con il superamento di un periodo di prova di sei mesi.

Con cadenza annuale, o qualora le circostanze lo richiedano, sono organizzati corsi di formazione e/o aggiornamento per il miglioramento della preparazione tecnica di cui all' art. 2 del D.P.R. 21.09.1994, n° 613.

Gli ammessi vengono muniti di tesserino di riconoscimento (allegato B) che ne certifica le generalità, l' appartenenza al Gruppo e la qualifica di volontario.

Il Comune, ai sensi dell' art. 4 della legge 266/91, assicura i volontari appartenenti al Gruppo Comunale Volontari contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell' attività di istituto compresi gli interventi di soccorso, di emergenza e di addestramento teorico-pratico, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I Volontari vengono formati e addestrati dal personale comunale del Servizio di Protezione Civile e, se necessario, anche a cura della Regione Calabria, della Prefettura, del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato, dalla Croce Rossa Italiana, delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ed altri Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei a tali fini.

Art. 7

Il Sindaco, ai sensi dell' art. 15 della Legge n° 225/92, è autorità comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell' emergenza nel territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione.

Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco ed il gruppo stesso, per le attività di Protezione Civile.

Il Sindaco è garante del rispetto e dell' osservanza del presente regolamento.

Art. 8

Il Gruppo Comunale Volontari opera alle dipendenze del Servizio di Protezione Civile del Comune di Torano Castello in collaborazione con gli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

I Volontari hanno il dovere di presentarsi sempre in divisa nell' ambito delle attività di Protezione Civile e ai servizi da svolgere o comunque di mantenere un aspetto decoroso e di osservare un comportamento consono alle buone norme di convivenza civile, nonché di mantenere in perfetto ordine il vestiario (allegato C e D).

Sulla divisa sono ammessi solamente distintivi inerenti la Protezione Civile del Comune di Torano Castello, brevetti e specializzazioni devono essere comprovati da relativa documentazione e approvati dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Gli interventi da svolgere vengono comunicati ai Volontari, tramite il Coordinatore da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, il quale emanerà degli ordini di servizio.

I Volontari che non siano stati convocati per un intervento non possono interferire su di esso in alcun modo presentandosi sul posto durante lo svolgimento dell' operazione.

Ai Volontari non è permesso portare persone estranee al gruppo nella sede della Protezione Civile senza autorizzazione del Responsabile del Servizio.

I Volontari possono chiedere, per motivi personali, la sospensione dal Gruppo per un periodo di un anno.

Art. 9

I Volontari sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'articolo 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

Art. 10

Ai Volontari saranno garantiti, ai sensi dell'articolo 10 e 11 del D.P.R. 613/94, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni, debitamente autorizzate da Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia la facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- **Mantenimento del posto di lavoro:** al volontario impiegato in attività addestrativi in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- **Mantenimento del trattamento economico e previdenziale:** al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
- **Copertura assicurativa:** i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal dipartimento della Protezione Civile o da chi ne abbia la facoltà a norma di legge;
- **Il rimborso delle spese sostenute:** al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativi o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile.

Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

Art. 11

La qualifica di Volontario del Gruppo di Protezione Civile del Comune di Torano Castello si perde nei seguenti casi:

- Dimissioni;
- Evidente ed ingiustificata inattività;
- Commissione di reati o comunque assunzione di atti e/o comportamenti in contrasto con i compiti di istituto e le direttive;
- Raggiunto limite di età (70 anni), eventuali deroghe, con motivato provvedimento, saranno concesse dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile;
- Eventuali cambiamenti degli indirizzi programmatici del Servizio di Protezione Civile del Comune di Torano Castello.

In tali casi il Volontario è obbligato a restituire immediatamente la tessera e l'equipaggiamento di proprietà del Comune di Torano Castello.

Art. 12

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni allo stesso, se di lieve entità, comportano la sospensione temporanea, fino ad un massimo di tre mesi decisa in via precauzionale dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Reiterate sospensioni o infrazioni gravi possono comportare l'esclusione dal Gruppo che, previa comunicazione delle motivazioni e previsione di un termine adeguato per presentare le proprie controdeduzioni, è disposta dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Le infrazioni e la loro reiterazione sono rilevate dal Coordinatore del Gruppo che le segnala al Responsabile del Servizio di Protezione Civile.

Art. 13

Il presente regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti:

- Legge 11 agosto 1991, n 266 “ Legge quadro sul volontariato “;
- Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 “ Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima”;
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “ Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile “;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59” ;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 “ Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”;
- Legge Regionale 10 febbraio 1997, n° 4 “ Disposizioni in materia di Protezione Civile “;

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme legislative, sanitarie, regolamentari e contrattuali vigenti e future.

Art. 14

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale.

Dall'entrata in vigore sono abrogate tutte le norme non compatibili con il presente regolamento.